

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-292 del 22/01/2021
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - SOCIETÀ AGRICOLA LA PAGLIARA S.S. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME TREBBIA MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI TRAVO, LOC. PAGLIARA, PER USO IRRIGUO - PROC. PC20A0014 - SINADOC 13928/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-304 del 22/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – SOCIETA' AGRICOLA
LA PAGLIARA S.S. - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DAL FIUME TREBBIA MEDIANTE OPERE MOBILI IN
COMUNE DI TRAVO, LOC. PAGLIARA, PER USO IRRIGUO – PROC.
PC20A0014 – SINADOC 13928/2020

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7 s.m.i. e le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico aree: L.R. n. 24 del 2009 in particolare l'art. 51 così

come modificato dalla L.R. 11/2018, L.R. n. 2 del 2015 , in particolare l'art. 8, L.R. n° 9 del 2015 art. 39, L.R. n° 13 del 2019 e le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007, n. 913 del 2009 , n. 469 del 2011, n. 1622 del 2015, n°1602 del 2016, n° 1694 del 2017, n° 1740 del 2018 e nota D.G. n. 722 del 15/01/2008;

- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

DATO ATTO che in data 9/05/2020 (prot. ARPAE n. 68040 dell'11/05/2020), il sig. Mazzocchi Mauro, C.F.: MZZMRA66A03G535U, in qualità di legale rappresentate e per conto della Società Agricola La Pagliara s.s. con sede in Travo in loc. La Pagliara, P.I. 01352640336, ha presentato istanza di concessione ai sensi dell'art. 5 e ss. del r.r. 41/2001, successivamente integrata con note del 5/06/2020 (prot. ARPAE n. 80695) e del 10/06/2020 (prot. ARPAE n. 83159), con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Travo (PC), Loc. Pagliara;
- ubicazione del prelievo: foglio 52 fronte mappale 48, su terreni di proprietà demaniale;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima e media di esercizio pari a 10 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 12.000 m³/anno;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 5 e

ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 240 del 8/07/2020 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

ACCERTATO:

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;
- che la derivazione non ricade entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000;
- che la condotta mobile, di adduzione dell'acqua derivata attraversa un tratto di circa 38 m del demanio fluviale del fiume Trebbia;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione occasionale dell'area demaniale (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

DATO INOLTRE ATTO che:

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo" e che l'importo del canone annuo per la derivazione dell'acqua riferito al 2021, visto il volume richiesto, corrisponde a **48,96 €**;
- la L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;
- che, per l'esercizio della derivazione, la condotta di adduzione occupa l'area demaniale con un attraversamento mobile di circa 38 m di lunghezza;
- che l'occupazione del suolo demaniale è temporaneo in quanto legato al solo periodo irriguo e pertanto l'importo è determinato nella sua quota minima di **127,64 €**;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Repulsione*", definiti dalla medesima direttiva;

RITENUTO l'impatto generato dal prelievo, peraltro occasionale e non continuo, "lieve" e tale da far ritenere il prelievo stesso compatibile con il mantenimento del corpo idrico in uno stato "buono" seppur con la prescrizione di installare un contatore volumetrico della portata prelevata;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 2.07 m³/s nel periodo estivo e 2.67 m³/s nel periodo invernale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi:

- dalla Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 87429 in data 17/06/2020;
- dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Piacenza, con il nulla-osta idraulico assunto al protocollo n. 168756 in data 20/11/2020, relativamente ai manufatti mobili di presa e adduzione;

CONSIDERATO:

- che il Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 104302 del 20/07/2020 ha espresso parere sfavorevole rispetto della concessione in quanto la derivazione determinerebbe un danno all'utenza irrigua di valle esercitata, in destra e

sinistra Trebbia, dal Consorzio stesso, che nei periodi estivi è costretto alla riduzione e in taluni casi all'interruzione della derivazione per la scarsità della portata fluente del Fiume;

- che il parere del Consorzio di Bonifica, è stato richiesto con riferimento al disposto dell'art. 21 comma 3 bis del R.D. 1775/33 e pertanto, non facendo cenno alcuno alla possibilità o meno del Consorzio di soddisfare la domanda d'acqua in parola, lascia intendere l'insussistenza di tale possibilità;
- che nei termini di legge relativi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R., il Consorzio di Bonifica di Piacenza non ha avanzato osservazioni e/o opposizioni;
- che in ogni caso per quanto attiene la motivazione del richiamato parere, l'esercizio della derivazione in parola verrà subordinato al rispetto del rilascio del DMV;

RITENUTO pertanto che il parere di cui sopra non costituisca legittima motivazione di diniego della concessione in parola;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

RITENUTO che il volume (12.000 m³) e la portata di derivazione (10 l/s) richiesti, sono da ritenersi congrui rispetto all'utilizzo cui è destinata la risorsa;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2021;
- ha versato in data 20/01/2021 la somma pari a 250,00 € euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC20A0014;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire** alla Società Agricola La Pagliara s.s. con sede in comune di Travo, P.Iva. n. 01352640336, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC20A0014, ai sensi dell'art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi in Comune di Travo (PC), Loc. Pagliara;
- ubicazione del prelievo: foglio 52 fronte mappale 48, su terreni di proprietà demaniale;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima e media di esercizio pari a 10 l/s;
- volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 12.000 m³/anno;
- corpo idrico interessato: cod 010900000000 7 ER del F. Trebbia;

2. **di stabilire** che la concessione ha validità **fino al 31/12/2030**;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/01/2021;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2021 è stato versato;
5. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di dare atto** che la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
9. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
10. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

11. ***di notificare*** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.ssa Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla Società Agricola La Pagliara s.s., P.I. 01352640336, (codice pratica PC20A0014) .

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il sistema di presa è costituito da pompa mobile autodescante tipo ROVATTI TK3K80/2 tipo E, della potenza di 74 kW con prevalenza di 150;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Travo (PC), località Pagliara, su terreno demaniale censito al fg. n. 52 antistante mapp. n.r 48; coordinate UTM x: 540784; y: 4964989;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo di 6,1771 Ha di vigneto di cui ai seguenti mappali 42, 44, 43, 45, 46, 47, 48, 399, 397, 398, 341, 110, 109, 106 e 111 del Fg. 52 del N.C.T. del Comune di Travo (PC);
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 12.000 m³ /anno;
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico F. Trebbia, sponda sinistra cod. 010900000000 7 ER.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'anno 2021 ammonta a euro **176,60**.
2. Il Concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
3. Il Concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

6. Ai sensi dell'art. 23 comma 1, del Regolamento Regionale 41/01, viene adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'attraversamento dell'area demaniale con la condotta di adduzione (art. 20 comma 8, della L.R. 7/2004).

7. Il concessionario, qualora il misuratore, installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la componente del canone relativa alla quota parte di risorsa idrica, anticipatamente versata per i volumi non prelevati, venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

3. La concessione è valida fino al 31/12/2030.

4. Il Concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

5. Il Concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6. Il Concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il Concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

7. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1 - Dispositivo di misurazione – Il Concessionario è tenuto ad installare idoneo e

tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il Concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

2. Cartello identificativo – Il Concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

3. Variazioni – Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. Sospensioni del prelievo – Il Concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso, e comunque in ogni caso la sospensione sia necessaria per il mantenimento del Deflusso minimo vitale (DMV). La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale: Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale, a valle del punto di prelievo pari a 2.07 m³/s nel periodo estivo e 2.67 m³/s nel periodo invernale. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. Subconcessione – Il Concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il Concessionario è tenuto a comunicare il cambio di

titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza –Il Concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – PRESCRIZIONI IDRAULICHE

“1 – È consentita una limitata modifica dei luoghi al fine di agevolare l'accesso della trattrice ed il posizionamento di pompa e tubazioni, con l'obbligo del ripristino delle aree interessate al termine di ogni utilizzo stagionale.

2 – Il nulla osta è accordato fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

a. del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;

b. dei danni e degli infortuni che per effetto delle opere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'utilizzo di cui tratta.

3 – Il concessionario dovrà avere cura di restituire la zona interessata dalle operazioni di presa pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.

4 – Il nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di

competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. La revoca sarà comunicata all'ufficio ARPAE-SAC per i provvedimenti di competenza.

5 - Il Richiedente è reso consapevole che l'area in questione rientra in area a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'uso dell'area demaniale. Il Richiedente potrà aggiornarsi circa le previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emiliaromagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività.”

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Mazzocchi Mauro, C.F.: MZZMRA66A03G535U, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola La Pagliara s.s., P.I. 01352640336, presa visione del presente disciplinare di concessione, in data 20/01/2021 ha dichiarato di accettarne le condizioni e gli obblighi. Firmato per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.